

Il diritto del consigliere comunale senza gruppo di partecipare a commissioni consiliari. Annotazione alla sentenza n. 246/2012 del Tribunale costituzionale spagnolo

di Daniel Bosioc

Parole-chiave: consiglieri comunali, commissioni consiliari, gruppi consiliari, accesso a funzioni ed incarichi pubblici.

Riferimenti normativi: art. 23, co. 2, Costituzione spagnola; art. 33, co. 3, legge 2/2003 della Comunidad de Madrid in materia di amministrazione locale.

Massima: Il consigliere comunale non appartenente ad alcun gruppo consiliare non può essere escluso dalla partecipazione alle commissioni consiliari di studio, indagine e ricerca, dal momento che essa rientra nel nucleo essenziale della funzione rappresentativa del singolo consigliere.

Il Tribunale Costituzionale, accogliendo una questione sollevata nel 2010 dal Tribunal Superior de Justicia di Madrid, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33, co. 3, della legge 2/2003 della Comunità autonoma di Madrid in materia di amministrazione locale, per violazione del diritto di accesso in condizioni di uguaglianza a funzioni ed incarichi pubblici di cui all'art. 23, co. 2, Cost. spagnola.

Secondo quanto previsto dalla disposizione oggetto del giudizio, le commissioni informativas – organi interni, permanenti o temporanei, dei consigli dei comuni con funzioni di studio, indagine e ricerca su questioni generali o di settore – sono formate esclusivamente da consiglieri nominati dai (e all'interno dei) gruppi consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione degli stessi.

Il legislatore autonomico ha così violato il principio di uguaglianza nell'accesso a funzioni ed incarichi pubblici garantito dalla Costituzione, avendo escluso la partecipazione a tali commissioni dei cd. no adscritos, ossia dei consiglieri che dichiarano di non voler far parte del gruppo consiliare espressione del partito o del movimento nelle cui file sono stati eletti ovvero che, nel corso del mandato, abbandonano il gruppo. In questi casi, i consiglieri non possono passare ad un altro gruppo ovvero costituirne uno e tale divieto, sebbene sia volto a sradicare il fenomeno del trasformismo politico (Fundamento Juridico, p.to 5), non può tuttavia limitare l'esercizio delle funzioni essenziali degli stessi: in particolare, la partecipazione alla discussione ed alla votazione delle delibere in seno all'assemblea ed il diritto di accesso alle informazioni necessarie per poter esercitare le proprie funzioni (FJ, p.to 7; v. nella giurisprudenza costituzionale precedente le sentt. nn. 169/2009, 20/2011, 9/2012). In tal senso, il giudice costituzionale considera la partecipazione alle attività delle commissioni di studio, indagine e ricerca, nonché alle decisioni adottate in seno ad esse, una forma di accesso del consigliere alle informazioni necessarie per poter esercitare le proprie funzioni; quindi, ogni consigliere ha il diritto di concorrere alla nomina e di essere nominabile membro delle commissioni, a prescindere dall'appartenenza ad un gruppo (FJ, p.to 9).

Il Tribunale Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 33, co. 3, della legge (FJ, p.to 10), sollecita il legislatore autonomico – l'Asamblea di Madrid – ad approvare una nuova disciplina per la nomina dei membri delle commissioni, garantendo il diritto dei consiglieri no adscritos di farne parte, pur mantenendo fermo il criterio proporzionale nella composizione di tali organi (FJ, p.to 11).